

REGOLAMENTO (CE) N. 1396/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1395/97⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento;

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1997/98, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1996/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

- «4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1997/98:
- a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del sorgo;
 - la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali;
 - la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(4) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.